



Tratto da

**“Catania**

**dalle origini alla dominazione normanna”**

di Tino Giuffrida – Libreria Editrice C. Bonaccorso

## **Caronda, il legislatore catanese**

Caronda creò il «codice calcidese» e le sue leggi furono tra le più antiche non solo della Sicilia ma anche dell'Italia (1).

Le notizie intorno alla sua vita sono assai imprecise: alcuni hanno avanzato l'ipotesi che non sia nato a Catania (2), mentre altri (3), e non sono pochi, lo ritengono sicuramente catanese. Nessun autore antico ci ha tramandato notizie precise sull'epoca in cui Caronda visse. Su questo argomento si può tessere solo un gioco di ipotesi legate ai pochi riferimenti pervenuti.

Alcuni lo vollero allievo di Zaleuco di Locri (4), che era considerato il più antico legislatore della grecità occidentale (5) e che sarebbe vissuto tra il 664 ed il 660 a. C. (6). Altri, invece, affermano che, insieme a Zaleuco, fu allievo di Pitagora (7), ipotesi senz'altro da scartare solo se si consideri che le sue leggi, per le caratteristiche che presentano (l'ambiente che presuppongono, la diffusione che ebbero, la stesura ritmica che le rese adatte ad essere cantate durante i banchetti) (8), non sono più tarde del VII secolo a. C., risalgono cioè al 650 circa, mentre Pitagora, stando alla testimonianza di Archiloco (9), sarebbe nato nell'Olimpiade XLIX, cioè nel 583 a. C., oppure, stando a quella di

---

(1) Cfr. THEODORETO, De cur. Graec., IX, IV, p. 608 C.

(2) Cfr. DIODORO, XII, II.

(3) Cfr. ad esempio, STEFANO BIZANTINO s.v. Katàne; ARISTOTELE, Polit., p. 1296 a.

(4) Cfr. ARISTOTELE, Op. cit., II, 12.

(5) Cfr. per la datazione di Zaleuco: EFORO [SCIMNO], 315; STRABONE, VI, 259.

(6) Eusebio lo datava al 662-661: cfr. L. PARETI, op. cit., pag. 392 nota 3.

(7) Cfr. DIOGENE LAERZIO, VIII, 16; PORPHYRIO, Vita Pyth., 21; SENECA, Epist., 90, 6: La notizia si può spiegare con l'eccessiva importanza attribuita alla scuola pitagorica e a Pitagora, a cui venivano affibbiati come allievi i personaggi più illustri.

(8) Cfr. ERMIPPO in ATENEO, XII, 610, b.

(9) Cfr. C. REINA, Caronda e le sue leggi, ed. Battiato, Catania, 1906, pag. II.

Apollodoro (10), che ne colloca l'acme nel 532, 531, sarebbe nato forse nel 572, 571. In questo caso Pitagora sarebbe vissuto circa un secolo dopo l'epoca in cui, probabilmente, visse Caronda. Eraclide Pontico (11), inoltre, ci dice che gli abitanti di Reggio adottarono le leggi di Caronda prima che Anassilla usurpasse il potere. Dato che Anassilla morì nell'anno I dell'Olimpiade LXXVI, cioè nel 476 a. C., dopo diciotto anni di regno, possiamo dedurre che le leggi di Caronda furono adottate a Reggio prima della fondazione di Turi e prima del periodo in cui visse Pitagora. Un'altra notizia sulla vita del legislatore catanese ce la fornisce Aristotele (12) quando afferma che Caronda era di buona famiglia. Di altro non sappiamo niente se non quanto la tradizione (o meglio, la leggenda) riporta sulla sua morte. Si dice che si punì uccidendosi per non trasgredire ad una legge, da lui stesso promulgata, che vietava di partecipare con le armi alle assemblee. È da notare che la stessa cosa si dice su Diocle e su Zaleuco (13).

Per testimonianza del Fazello (14) sappiamo che il sepolcro di Caronda fu scoperto nel 1524 presso la chiesa di S. Agata la Vetere ; oggi, tuttavia, non c'è più niente che ci possa ricordare l'antico monumento (15).

Alla memoria di Caronda sono stati dedicati: alcune medaglie in argento ed in bronzo (16) ; un quadro detto dell'Errante nell'Università di Catania; una strada tra le più antiche della città;

---

(10) Cfr. C. OTTAVIANO, *Manuale di storia della filosofia*, ed. La Nuova Cultura, Napoli, 1970-72, vol. I, pag. 217.

(11) Cfr. ERACLIDE PONTICO, XXV.

(12) Cfr. ARISTOTELE, Op. cit., p. 1296 a.

(13) Cfr. DIODORO, XII, 19, 2.

(14) « Marmoribus inclusum cum arca stannea, in qua ossa ejus condita erant aetate mea justa aedem divae Agatae, quam Veterem appellant, inventum est ». Cfr. C. REZUA, Op. cit., pag. 26.

(15) Il monumento esisteva ancora nel 1600, fu distrutto nel 1624 e solo un pezzo di marmo scolpito col nome di Caronda fu conservato fino al 1740 presso il seminario arcivescovile. Cfr. C. REINA, Op. cit., pag. 26.

(16) Cfr. E. REINA, *Novello onore ai dotti e agli artisti catanesi*, ed. Galatola, Catania, 1861, pag. 39.

un busto marmoreo nel « Viale degli uomini illustri » nel giardino « Bellini » di Catania; un'epigrafe scritta da Mario Rapisardi e posta all'ingresso monumentale dell'« Amphitheatrum insigne » (17).

*Premessa alle leggi di Caronda.*

La gloria di Caronda è legata alle « poche leggi e alle molte norme di pubblico e privato costume », come scrisse Mario Rapisardi nell'epigrafe riportata in nota.

Le leggi non furono adottate solo dai Catanesi, ma si diffusero all'interno della Sicilia (18) (Eubea, Imera, Gallipoli, Leonzio, Mile, Masso, ecc.) (19) ; nella regione italica (20) (Turi, Sibari, Crotone), e in regioni straniere, come in Cappadocia (21) ed esattamente a Mazaka poco prima del 150 a. C.

Le leggi di Caronda, che furono trascritte in moltissime collezioni (22) da cui Diodoro e Stobeo (23) ricavarono gli estratti che sono pervenuti ai nostri tempi, hanno probabilmente subito le modifiche di altri legislatori e risultano, così, meno originali nel testo. È, ad esempio, posteriore l'introduzione che si trova in Stobeo perché manifestamente meno arcaica rispetto al resto del codice, la cui importanza, quindi, consiste principalmente nell'essere stato il primo o, se si vuole, tra i primi codici scritti. Caronda creò delle norme oggettive e precise, chiare e categoriche

---

(17) Il testo dell'epigrafe dice: « Caronda antichissimo legislatore d'Italia istituiva in questa città nel settimo secolo avanti Cristo il più celebre Ginnasio condotto da uomini liberi ». « A spese dello Stato poche leggi dava e molte norme di pubblico e privato costume alla Sicilia e alla Magna Grecia e santificandole con l'esempio meritava gloria immortale quale fondatore austerissimo di civiltà ».

(18) Cfr. i due frammenti epigrafici bustrofedici di una legge sull'omicidio, trovati a Monte S. Mauro: « Mon. Ant. Lincei », XX, 1911, 830 segg.

(19) L'elenco particolareggiato si trova in SCYMNI *CHii*, *Periegesis*, vv. 276 e 283-290.

(20) Cfr. DIODORO, XIII, II, 3; ARISTOTELE, op. cit., II, 9, 5.

(21) Cfr. STRASOUE, XII, 2, 9.

(22) Cfr. ARISTOTELE, Op. cit., I, 1, 6.

(23) Cfr. DIODORO, XII, 11, 19; STOBEO, *Floril.*, IV, p. 149 segg.

che potevano essere conosciute da tutti esattamente e che nessuno poteva trasgredire impunemente, nemmeno i giudici e che miravano a regolare sia la vita privata che quella pubblica dei cittadini.

Se si considera che le leggi tanto più sono severe quanto più è corrotta la comunità a cui sono destinate, certo il quadro della società catanese del VII secolo a. C. doveva essere davvero poco confortante: era una società composta di libertini e gaudenti, di profittatori e vigliacchi, di presuntuosi e di truffatori. Il codice calcidese, infatti, prevede non solo la legge del taglione, ma anche altre severe disposizioni che, comunque, risultano arcaiche e conservatrici nella loro sostanza e che sono basate essenzialmente sul principio dell'autorità.

Le leggi più importanti di Caronda sono quelle che riguardano l'amministrazione dei beni degli orfani e della loro educazione e quelle che vietano (relativamente) le seconde nozze ad un vedovo. Sono anch'esse nella sostanza essenzialmente arcaiche e tuttavia affrontano problemi che sono di tutti i tempi: quello dell'infanzia abbandonata e quello che riguarda l'istituto familiare. Sono leggi che ci fanno sentire Caronda vicino alla sensibilità di noi moderni e ce lo rivelano uomo profondamente giusto e fiducioso nei valori morali che si realizzano nella famiglia che egli vuole unita e fusa (chiamata *homospoyoi*, cioè « che mangiano dalla stessa cesta di pane », quelli che vivono in una stessa casa) e che considera il presupposto indispensabile per uno Stato forte.

Altra legge importante è quella che riguarda l'istruzione. Caronda affermò e sostenne che i figli di tutti i cittadini (ricchi e poveri) avevano uguale diritto allo studio e dovevano essere istruiti a spese dello Stato.

Non siamo ancora arrivati al concetto della scuola d'obbligo, però non c'è dubbio che il legislatore catanese nell'ideare questa legge fu, per lo meno lungimirante, non solo perché precedette la legge della civilissima Mileto, patria di Talete, la quale prevedeva l'educazione a spese dello Stato solo per gli orfani di guerra, ma anche perché capì che il nuovo diritto delle genti non poteva

più basarsi sulla regola del più forte o del privilegiato, ma su quella della consapevolezza e del rispetto e che da questo punto di partenza si può misurare la validità di una comunità democratica.

*Le leggi (24). Norme di diritto costituzionale, pubblico e privato.*

1. (I) - L'uomo nel pensare e nell'agire si rivolga agli Dei dai quali riceverà aiuto e suggerimento (25).

2. (II) - Bisogna evitare le azioni malvage per conservare la concordia con le divinità. Esse, infatti, non hanno niente in comune con gli empi.

3. (III) - Siano considerate gravi scelleratezze: *a) il* disprezzo degli Dei; *b) l'oltraggio ai* genitori; *c) l'offesa ai magistrati e alle leggi;* *d) l'insulto premeditato alla giustizia.*

4. (IV) - Ognuno deve adoperarsi ad intraprendere ed ultimare le cose con dignità e decoro. Non è giusto mettere nelle grandi cose lo stesso impegno che si mette nelle piccole.

5. (V) - Vengano encomiati i ricchi che aiutano i poveri così come si fa per quei genitori che educano i figli per la Patria.

Si devono aiutare i poveri che sono tali per loro sfortuna e disgrazia e non quelli che lo sono per pigrizia o per dissolutezza. Questa poi è propria dei malvagi perché col fare nulla si impara a fare male.

6. (VII) - Si deve amare la virtù ed è bene frequentare la gente virtuosa.

7. (VIII) - Si onorino i defunti non tanto con le lacrime e la compassione bensì rievocando le loro virtù e offrendo le primizie

---

(24) Cfr. C. REINA, *Op. cit.*, pagg. 37-79.

(25) « L'origine dei vostri doveri sta in Dio, la definizione dei vostri doveri sta nella legge ». Cfr. G. MAZZINI, *Opere, XVIII; Doveri dell'uomo, 2.*

(26) dell'agricoltura. Ogni esternazione smodata di lutto è un atto di ingratitudine verso gli Dei inferi.

8. (IX) - È un dovere soccorrere il cittadino che ha bisogno, sia esso in Patria che fuori. L un dovere offrirgli ospitalità. Giove ospitale aiuta l'ospitante ed il forestiero.

9. (X) - Gli anziani, i vecchi siano sempre di buon esempio e diano consigli prudenti ai giovani. In quella città in cui i vecchi sono inverecondi i figli ed i nipoti lo saranno ancora di più. Là dove c'è l'immoralità c'è l'offesa, l'ingiustizia e la violenza.

10. (XII) - Tutti i figli dei cittadini devono essere educati ed i maestri devono essere pagati dall'erario pubblico.

11. (XIII) - Ogni cittadino stia attento nel parlare. Bisogna essere più prudenti che saggi e gli elogi devono corrispondere alla verità dei fatti.

12. (XXIV) - Si disprezzi il ricco che è schiavo delle sue ricchezze e dei suoi soldi. Il vero signore volge altrove la sua attenzione e non teme certe sventure.

13. (XXVI) - Il turpiloquio ed il parlare osceno è proibito per non facilitare una formazione mentale oscena. È già volgare chi parla con volgarità.

14. (XI) - Si abbia il culto per l'onestà e la verità e si combatta la menzogna. I fanciulli siano educati alla verità castigandoli se bugiardi e premiandoli se sono veritieri. Così nell'anima di ognuno nasce e si rassoda la virtù.

15. (XX) - Si reputi più onesto morire per la Patria che vivere senza onestà e senza amore di Patria. Meglio vivere onestamente che nella vergogna e nella umiliazione.

16. (XXI) - Nessuno si vendichi del male ricevuto usando la maldicenza. Il buon cittadino dice bene degli altri e non male.

17. (XXV) - Il cittadino che costruisce il suo palazzo più sontuosamente degli edifici pubblici quali i templi, il foro e le case dei magistrati, si giudichi indegno ed esibizionista.

---

(26) La primizia più usata era il frumento nuovo, secondo il rito.

18. (XXVII) - Il marito ami la propria moglie e abbia da lei figli; eviti l'adulterio.

19. (XXVIII) - La moglie si mantenga casta evitando ogni rapporto adulterino perché questo provoca lo sdegno dei Numi.

20. (XXIX) - *Il* vedovo che passa a seconde nozze non potrà mai avere una carica nell'amministrazione della città. Chi si mostra duro verso i suoi figli imponendo loro di vivere con la matrigna sarà un cattivo consigliere nell'amministrazione pubblica.

21. (XXX) - *Il* parente più prossimo in grado può sposare l'orfana povera o può costituirle una dote di circa cinquecento dracme.

22. (XXX) - *Gli* orfani devono essere affidati alle cure dei parenti di parte materna, mentre l'amministrazione dei loro beni si deve affidare ai parenti del padre.

#### *Norme di diritto penale.*

23. (VI) - Non ci sia connivenza né si aiuti quella donna o quell'uomo che per un reato è stato condannato dalla città. Chi favorisce il reo si rende simile a lui.

24. (XIV) - *Si* abbiano verso i magistrati quei sentimenti di sottomissione e di rispetto che hanno i figli verso i genitori. *Gli* insubordinati saranno puniti dai Numi tutelari appunto perché, come i Numi, i magistrati vigilano sulla città e sulla vita dei cittadini. I magistrati da parte loro si dedichino ai cittadini osservando la giustizia e giudichino serenamente senza sentimenti personali di simpatia o di rancore.

25. (XV) - Fa onestamente il suo dovere chi denuncia il delinquente. La repubblica riceve così un aiuto ed acquista un custode vigilante sull'osservanza della legge.

26. (XVI) - Chi espone una denuncia non usi i mezzi termini. Riveli anche i nomi dei congiunti del denunciato.

27. (XVII) - Sia da tutti emarginato ed accusato come ingrato quel reo che ha in odio il denunziante. Sarebbe come non

riconoscere il merito a chi l'ha liberato dalla pessima malattia del delitto.

28. (XVIII) - Chi ha calunniato ed ha dichiarato il falso in un processo sia condotto in giro per le strade della città con in testa una corona di tamerisco (27).

29. (XIX) - Il disertore ed il vile che abbandona in guerra la bandiera o la schiera a cui appartiene e fugge, sia vestito da donna e venga messo nel Foro per essere deriso da tutti i passanti.

30. (XXII) - Chi nelle discordie e nelle liti trionfa sulla sua ira venga giudicato più buono di chi si adira.

31. (XXIII) - A chi avesse cavato un occhio ad un tale si imponga lo stesso supplizio.

32. (XXXIII) - Ogni cittadino può proporre una nuova legge a condizione che si presenti all'assemblea del Senato con una corda al collo perché sarà subito impiccato nel caso che la sua proposta venga respinta.

- Nelle pubbliche assemblee chi partecipa non deve essere munito di nessuna arma. La trasgressione a questa legge implica la pena di morte.

33. (XXXII) - È dovere di ogni cittadino sottostare a tutte queste leggi. Il trasgressore venga punito.

---

(27) Il tamarisco era simbolo di malvagità.